

L'ERRORE IN MEDICINA. Dall'etica alla legge.

Monza, 11 ottobre 2011

CENNI SUL FUTURO. LA MEDIAZIONE: VANTAGGI E CRITICITA'

avv. MONICA FUMAGALLI


Dirigente Servizio Affari Generali e Legali


Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna – Sondrio

... la conciliazione delle parti è un'idea che ha molte attrattive, ma conviene di non esagerarla, e molto più ancora di non forzarla: allora perde ogni pregio e si corre il pericolo di riuscire ad un fine opposto. Quando lo sperimento della conciliazione si volle rendere obbligatorio, come preliminare necessario del giudizio, non corrispose alle aspettative e degenerò in una vana formalità.

GIUSEPPE PISANELLI

(Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice di procedura civile, 1865)





...il legislatore italiano [...] proclama, come accaduto anche nel caso della "mediazione", di voler garantire tempi più celeri e maggiore efficienza, ma in realtà ragiona soltanto in termini di disincentivi all'accesso alla magistratura [...]

Marco Bona, *La contro-mediazione nella R.C. medica e nella R.C. auto*

UN MONDO DI SPOT....





Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- » Home Page
- » Ufficio Stampa
- » Rss News
- » Contatti
- » Mappa del sito
- » Cerca:

Ti trovi in: Home : Il Governo Informa : Campagne di comunicazione :

Campagna di comunicazione "Mediazione civile"

Il Governo

- » Ministri e Ministeri
- » Consiglio dei Ministri
- » Presidenza del Consiglio
- » Costituzione italiana

L'azione di Governo

- » Provvedimenti
- » Linee programmatiche
- » Politiche economiche

Governo Informa

- » Comunicati stampa
- » Audiovisivi
- » Dossier
- » Rassegne stampa
- » Fototeca
- » Campagne di comunicazione



Presentazione

Da marzo 2011 diventerà obbligatorio il tentativo di mediazione fra le parti in caso di controversie civili.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Può svolgersi presso enti pubblici o privati che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero.

Si tratta quindi di un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule dei tribunali. Uno strumento, tuttavia, ancora poco conosciuto dai cittadini, ma in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile e di incidere fortemente sullo smaltimento dell'enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a circa 5,5 milioni di procedimenti pendenti.

Per diffondere nei cittadini questa nuova cultura e abbandonare l'unica via della giustizia ordinaria, dal 5 novembre 2010 andrà in onda, sulle reti Rai, uno spot televisivo per promuovere la campagna di comunicazione fortemente voluta dal ministro Alfano e che vede come testimonial Milly Carlucci. Maggiori approfondimenti saranno disponibili, inoltre, sulle pagine del sito internet ministeriale, all'indirizzo www.giustizia.it.

A cura dell'Ufficio Stampa del Ministero della Giustizia.

Campagna novembre 2010



- » Presentazione
- » Diffusione
 - » Spot video
 - » Spot radio
- » Per saperne di più
 - » Dossier di approfondimento
- » Link sul web
 - » Ministero della Giustizia

Termini

"mediazione" - "conciliazione"

possibili incomprensioni




Termine "responsabilità medica":
conflitti interpretativi

Non è rinvenibile nell'ordinamento giuridico una definizione o un'individuazione della natura, soggetti e regole;

Viene esclusa la responsabilità delle strutture sanitarie: per obbligazioni proprie;

Come comportarsi nel caso di co-responsabilità?





Responsabilità medica/contratti assicurativi: **ruolo delle Compagnie di assicurazione**

Nella maggior parte dei casi la RCT è traslata dalle strutture alle Compagnie tramite contratto di assicurazione;
nella grande maggioranza il rischio è ripartito tra struttura e compagnia;

Difficoltà di sottoscrizione della polizza;

Tentativo di dilazione del “problema” nel tempo;






La responsabilità amministrativa contabile dei dipendenti delle strutture pubbliche per definizione in via conciliativa delle richieste di risarcimento

(in materia di lavoro è previsto l'esonero per i soggetti dipendenti pubblici che sottoscrivono le conciliazioni art. 65, comma 8, D.Lgs 165/01)


Non è prevista per la "responsabilità medica" l'azione diretta nei confronti delle compagnie di assicurazione (a differenza della RCA ex art. 144 d.lgs 209/2005)



Quali prospettive circa una copertura assicurativa obbligatoria in materia sanitaria?

I tempi


Il rispetto dei tempi (4 mesi) previsti dal decreto risulta difficile, tenuto conto della specificità del danno alla persona che richiede accertamenti complessi e protratti nel tempo (per es. per valutazione medico legale è richiesta la stabilizzazione del danno).



Competenza degli organismi di mediazione

Requisiti ex dec. 180/2010 variano a seconda del tipo di ente.

Il mediatore si forma in 50 ore in tecniche della comunicazione.






Obbligatorietà della mediazione

**Difficoltà legate alla mancanza di
indicazioni per la competenza
territoriale**
(ovunque?)



Costi



Notevoli risultano i costi a carico delle parti, aziende pubbliche e pazienti.

Proposizione di una doppia perizia.




**Agevolazioni fiscali per aziende
pubbliche?**

....e soprattutto il paziente.....

Come rafforzare la relazione con il paziente, come ricostruire il rapporto di fiducia laddove la gestione del conflitto viene trasferita a terzi e comunque all'esterno del percorso di cura?

Come sviluppare azioni di miglioramento della qualità dei servizi sanitari?



*Nulli vendemus, nulli negabimus aut
differemus rectum aut justiciam*

(A nessuno venderemo, a nessuno negheremo o
differiremo il diritto o la giustizia)

MAGNA CHARTA, 1215

